

(N. 494)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(**LOMBARDO IVAN MATTEO**)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(**GRASSI**)

col **Ministro del Tesoro**

(**PELLA**)

col **Ministro delle Finanze**

(**VANONI**)

e col **Ministro dei Trasporti**

(**CORBELLINI**)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1949**

### Disciplina delle bombole per metano.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente provvedimento è diretto ad accertare lo stato di appartenenza delle bombole per metano attualmente in uso ed a istituire uno speciale regime giuridico che renda possibile l'intercambiabilità di dette bombole.

Con decreti del Ministero delle Corporazioni del 16 marzo e del 22 settembre 1941 venne fatto obbligo a tutti i detentori di bombole per metano di farne denuncia e venne autorizzato l'Ente Nazionale Metano a requisire tutte le bombole esistenti e ad acquistare con esclusiva tutte le bombole di nuova fabbricazione.

Furono in tal modo requisite dall'Ente suddetto 43.929 bombole, di cui 34.278 furono lasciate in uso agli stessi proprietari previa ritenuta, a titolo di cauzione, della stessa indennità di requisizione.

Durante la guerra molte bombole andarono disperse o distrutte: 9.396 furono assegnate a comandi militari italiani e tedeschi e ad uffici ed enti che non esistono più, 24.387 risultano, in base alle denunce presentate dai possessori, distrutte per cause belliche.

Peraltro, imprese, che per la loro attività avevano bisogno di bombole non potendole acquistare dalle ditte costruttrici se le procura-

rono nel mercato clandestino a prezzi assai elevati.

Di recente, l'Ente Nazionale Metano, con l'ausilio degli organi di Polizia, è riuscito a reperire ed a tornare in possesso di 14.296 bombole, provenienti probabilmente dai contingenti denunciati come perduti per causa di guerra; ma la situazione è assai lontana dalla normalità.

Si è ritenuto pertanto necessario predisporre una revisione generale delle bombole per metano attualmente in uso, mediante punzonatura e registrazione di tali recipienti.

Per ragioni di equità, lo schema prevede che la punzonatura importi il riconoscimento del diritto di proprietà delle bombole requisite e lasciate in uso agli stessi proprietari, non avendo essi di fatto percepito alcuna indennità per la requisizione, la cui legittimità è stata oggetto di contestazioni giudiziarie.

È peraltro previsto che, trascorso il termine per la revisione, le bombole non sottoposte a punzonatura fabbricate anteriormente al 1° luglio 1948 (data in cui venne autorizzata la libera vendita delle bombole di nuova fabbricazione) si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, naturale corollario del principio dell'incomerciabilità delle bombole per metano valso sino a tale data.

Lo schema prevede inoltre delle sanzioni penali per chi, trascorso il termine per la revisione, detiene bombole non sottoposte a punzonatura e per i produttori di gas metano ed i loro dipendenti che, dopo tale data, riempiono dette bombole.

La seconda parte del provvedimento (articolo 8-17) concerne la intercambiabilità delle bombole per metano.

Il sistema attuato dal progetto che traduce le proposte avanzate dalle categorie interessate, poggia sulla istituzione di un servizio collettivo obbligatorio di collaudo e revisione periodici, manutenzione e sostituzione delle bombole registrate e punzonate.

Alle spese di tale servizio si provvede mediante un contributo cui sono tenuti tutti i possessori di bombole, proprietari o non, riscosso mediante versamenti trimestrali, o, in difetto, con il procedimento previsto per le entrate patrimoniali dello Stato.

Il contributo suddetto, oltre agli scopi sopra indicati, serve ad assicurare i possessori delle bombole contro le responsabilità civili derivanti dall'uso delle stesse ed al pagamento di quota ai proprietari delle bombole per l'uso di esse, nonché alle spese di amministrazione.

Il fondo, formato dal contributo, è amministrato da un Comitato, nominato dal Ministro per l'industria e commercio, composto dei rappresentanti dei Ministeri dell'industria e commercio, del tesoro e delle finanze, del Comitato interministeriale dei prezzi e delle categorie interessate.

Un Collegio di revisori, composto di rappresentanti dei detti Ministeri, esercita il controllo sul fondo.

La vigilanza è devoluta ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro.

I servizi tecnici ed amministrativi inerenti al regime di intercambiabilità delle bombole sono affidati all'Ente Nazionale Metano, già dotato della idonea attrezzatura.

L'intercambiabilità importa l'obbligo da parte dei produttori e distributori di gas metano di accertare le bombole vuote qualunque siano le condizioni di esse.

L'articolo 18 contiene una norma transitoria per la saldatura dell'attuale contributo di conguaglio con quello di intercambiabilità per cui è previsto che la prima rata di questo contributo sarà comprensiva della quota di quello di conguaglio relativa al periodo anteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Lo schema detta inoltre (art. 19) una norma di equità per la ripartizione delle perdite di bombole per causa di guerra verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprietà dell'Ente Nazionale Metano e di altre persone. La disposizione è suggerita dalla impossibilità di determinare l'appartenza effettiva delle bombole distrutte.

È fatta infine salva l'applicazione, allà materia trattata dallo schema, delle norme concernenti il controllo tecnico dei recipienti per gas compressi, liquefatti e disciolti e le attribuzioni relative dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, in quanto sussistono (art. 20).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Chiunque detiene a qualsiasi titolo bombole per metano, deve presentare le bombole stesse all'Ente Nazionale Metano, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

## Art. 2.

L'Ente Nazionale Metano stabilisce mediante avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » i giorni e i luoghi in cui devono essere presentate le bombole.

Il detentore, se non sia proprietario delle bombole, deve indicare all'Ente predetto la persona alla quale esse appartengono.

In ogni caso il detentore deve esibire la ricevuta della denuncia prevista dal decreto del cessato Ministero delle corporazioni del 16 marzo 1941, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 6 del 21 marzo 1941, o, in mancanza, dichiarare il titolo del suo possesso.

## Art. 3.

L'Ente Nazionale Metano appone alle bombole una punzonatura di verifica e registra i dati di cui all'articolo precedente.

Per ciascuna bombola è dovuto un corrispettivo di punzonatura nell'ammontare di lire duecento, salvo che la punzonatura sia chiesta da Amministrazioni statali, provinciali o comunali.

## Art. 4.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge la punzonatura costituisce nei confronti dell'Ente Nazionale Metano titolo di proprietà delle bombole per colui che le abbia denunciate ai sensi dell'articolo 1 del decreto del cessato Ministero delle corporazioni del 16 marzo 1941 sopra citato.

## Art. 5.

Le bombole per metano, non sottoposte alla punzonatura di verifica, si presumono di proprietà dell'Ente Nazionale Metano, se sono

state fabbricate e poste in commercio anteriormente al 1° luglio 1948. Esse possono essere ulteriormente detenute da chi le ha presentate ai sensi dell'articolo 1, in conformità delle convenzioni che siano concluse con l'Ente predetto.

## Art. 6.

Decorso il termine di cui all'articolo 1 le bombole di nuova fabbricazione debbono essere presentate per la punzonatura entro trenta giorni dall'acquisto.

Le imprese che fabbricano bombole per metano debbono entro il 20 di ciascun mese trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente.

## Art. 7.

Chiunque, decorso il termine di cui all'articolo 1, o, per le bombole di nuova fabbricazione, quello di cui all'articolo precedente, detiene bombole per metano prive della punzonatura di verifica è punito con l'ammenda da lire 8000 a lire 12.000 per ciascuna bombola.

La stessa pena si applica ai produttori di gas metano e ai loro dipendenti che, decorso il termine suindicato, riempiono bombole prive della predetta punzonatura, nonchè ai produttori di bombole che omettono di trasmettere all'Ente Nazionale Metano, nel termine previsto nell'articolo 6, l'elenco delle bombole vendute nel mese precedente.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo l'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al Presidente dell'Ente Nazionale Metano. Questi, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, determina la somma da pagare a titolo di oblazione, che non può essere inferiore alla terza parte del massimo della pena prevista, nonchè il termine entro cui dovrà eseguirsi il pagamento.

## Art. 8.

I produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate.

## Art. 9.

I proprietari di bombole per metano punzionate hanno diritto a un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico del fondo di cui all'articolo 13.

## Art. 10.

Gli utenti, ancorchè proprietari, di bombole per metano sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, a un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge.

Il corrispettivo suddetto deve essere pagato anticipatamente entro il decimo giorno di ciascun trimestre.

In mancanza, esso è riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con ingiunzione dell'Intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obligato.

## Art. 11.

Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dallo stesso e dal precedente possessore.

Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta.

## Art. 12.

Il corrispettivo previsto dall'articolo 10 è determinato, su conforme parere della Commissione centrale dei prezzi, da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:

- 1° un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- 2° un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 3° un rappresentante del Ministero delle finanze;

4° un rappresentante del Ministero dei trasporti;

5° un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;

6° due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;

7° un produttore di gas metano;

8° un distributore o trasportatore di gas metano;

9° due proprietari di bombole.

Il decreto di nomina designa il Presidente che è scelto fra i membri di cui ai n. 1, 2, 3, 4, e 5, del comma precedente.

## Art. 13.

I corrispettivi previsti dalla legge affluiscono ad un fondo amministrativo dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:

1° collaudo e revisione delle bombole;

2° manutenzione delle valvole delle stesse bombole;

3° sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;

4° assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

5° funzionamento del Comitato di cui all'articolo precedente;

6° punzonatura di cui all'articolo 1.

Sul fondo predetto grava anche ogni altra spesa di servizio nonchè l'importo della quota dovuta ai proprietari per l'uso delle bombole ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

## Art. 14.

La vigilanza e il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente è fatta da un collegio di revisori nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della industria e commercio.

I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni in quanto applicabili.

Art. 15.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'articolo 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e del commercio un rendiconto accompagnato da una relazione fatta dal Collegio dei revisori.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 16.

In caso di soppressione del fondo di cui all'articolo 13 le eventuali attività nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato.

Art. 17.

I servizi tecnici e amministrativi inerenti all'applicazione della presente legge sono svolti dall'Ente Nazionale Metano sotto la vigilanza del Comitato di cui all'articolo 12.

Le spese inerenti a detti servizi graveranno sul fondo di cui all'articolo 13.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge la prima rata del corrispettivo previsto dall'articolo 10 sarà comprensiva del contributo di conguaglio, previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 22 aprile 1948, n. 77, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 dello stesso mese, dall'ultima applicazione del suddetto contributo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Le perdite di bombole per causa di guerra, regolarmente denunciate o documentate, verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprietà dell'Ente Nazionale Metano e di proprietà di altre persone si presumono subite dall'Ente medesimo e da dette persone in misura proporzionale ai quantitativi di bombole di rispettiva pertinenza.

I proprietari di bombole per metano affidate in comodato o locazione, distrutte o danneggiate a causa di eventi bellici, hanno diritto a ritenere le cauzioni loro versate fino a quando le competenti autorità non avranno riconosciuto il danno di guerra.

Art. 20.

Nulla è innovato per quanto concerne l'applicazione alla materia prevista dalla presente legge delle disposizioni riguardanti il controllo tecnico dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti e le relative attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 21.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i trasporti.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».